

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 13/01/2026

FATTO

1. Con ricorso del 9.9. 2025, preceduto da reclamo del 27.5.2025, riscontrato negativamente dall'intermediario oggi resistente, parte ricorrente ha rappresentato che il *de cuius*, suo dante causa, deceduto nel maggio 2024, deteneva un conto corrente presso l'intermediario, con un saldo attivo pari a € 25.122,53 alla data del decesso.

Alla successione hanno partecipato, insieme alla ricorrente, altri tre eredi legittimi.

Ha quindi esposto che, in data 21 maggio 2024, l'intermediario ha disposto due operazioni senza il consenso di tutti gli eredi: un bonifico di € 8.200,00 per il pagamento delle spese funebri e un addebito di € 7,50 per spese di gestione.

Tali operazioni sarebbero state autorizzate dall'amministratore di sostegno del defunto (coerede anch'esso), il cui incarico si era automaticamente estinto con la morte dell'amministrato.

Ha poi aggiunto che l'intermediario avrebbe violato i doveri di diligenza professionale, omettendo di verificare la cessazione dell'amministrazione di sostegno, la mancanza di consenso degli altri coeredi e il rispetto delle procedure previste per la gestione dei rapporti successori.

Inoltre, l'intermediario avrebbe disatteso gli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa, non fornendo adeguata informazione agli eredi, oltre che il principio di correttezza nella gestione del

rapporto, effettuando operazioni senza le necessarie verifiche, rifiutando di riconoscere la propria responsabilità e adottando un atteggiamento dilatorio.

Quanto sopra premesso, ha quindi sostenuto che la condotta dell'intermediario avrebbe determinato la sottrazione di € 8.207,50 dal patrimonio ereditario, la lesione dei diritti successori e la necessità di sostenere spese legali per il recupero delle somme.

In ragione di ciò ha quindi richiesto all'Arbitro di accertare e dichiarare la scorrettezza del comportamento dell'intermediario, condannandolo al pagamento di un indennizzo forfettario pari a € 20.000,00, oltre alla restituzione delle somme indebitamente prelevate, con interessi legali (disponendo, altresì, la pubblicazione della decisione per la rilevanza della questione).

2. Ha resistito l'intermediario, chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, parte resistente ha rilevato di aver dato seguito, il 21 maggio 2024, alla disposizione di bonifico per il pagamento delle spese funerarie impartita dall'amministratore di sostegno del defunto, precisando che tale spesa era stata approvata dal Giudice Tutelare e successivamente ratificata in sede di rendiconto.

Il Giudice Tutelare ha altresì dichiarato chiusa la procedura il 30 luglio 2024, senza che vi fossero contestazioni da parte delle parti costituite, tra cui la ricorrente.

Ha poi sottolineato, comunque, che le spese funerarie rientrano tra gli oneri gravanti sulla comunione ereditaria e che, pertanto, la ricorrente, in quanto coerede, non ha diritto al rimborso e non ha subito alcun danno dal pagamento.

Ha pure dedotto e documentato, infine, che in sede di liquidazione del compendio ereditario tutti i coeredi hanno sottoscritto un atto di quietanza e manleva, dichiarando di non avere ulteriori pretese nei confronti dell'intermediario oggi resistente, esonerandolo da qualsiasi contestazione.

3. In sede di repliche, parte ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando che la ratifica successiva del Giudice Tutelare non potrebbe sanare operazioni compiute da un soggetto privo di legittimazione. Parte resistente, controreplicando, nel ribadire le proprie conclusioni, ha anche aggiunto che, in ogni caso, eventuali contestazioni avrebbero potuto riguardare esclusivamente la quota di spese di spettanza della ricorrente e non l'intero importo, considerato che gli altri eredi non hanno mai sollevato obiezioni sul pagamento effettuato dall'amministratore di sostegno. Ha insistito, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

4. Ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente non sia da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

5. Per come descritto in parte narrativa, il profilo giuridico centrale della questione controversa riguarda la legittimazione dell'amministratore di sostegno al compimento di prelievi dal conto dell'amministrato (una volta che lo stesso è) defunto, al fine del pagamento delle spese funerarie.

In proposito, premesso che nella giurisprudenza di merito si è ritenuto che con la morte del beneficiario l'amministratore cessa dalle funzioni e resta titolare della facoltà di compiere solo gli atti urgenti, *nell'ambito dei quali possono includersi le spese funerarie* (Trib. Milano, decr. 21 agosto 2013), va anche evidenziato che:

- è presente in atti una disposizione scritta del defunto, che indica modalità e oneri del funerale, con la precisazione che dei medesimi dovrà occuparsi l'amministratore di sostegno (cfr. all. 2 alle controdeduzioni);

- le spese sostenute dall'amministratore di sostegno, conformi alla volontà del *de cuius*, sono state espressamente approvate dal Giudice Tutelare e successivamente ratificate in sede di rendiconto;
- le spese funerarie rientrano fra i pesi ereditari – cioè fra gli oneri che nascono in seguito all'apertura della successione e che gravano sugli eredi – e il soggetto che ha anticipato tali spese ha diritto al rimborso da parte degli eredi (Cass. Civ., sez. II, sentenza 3 gennaio 2022 n. 28; Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 agosto 1977 n. 3489);
- il Giudice Tutelare ha dichiarato chiusa la procedura (dando atto della spesa sostenuta per gli oneri funerari) il 30 luglio 2024, senza che sia intervenuta alcuna contestazione delle parti, tra cui la ricorrente;
- è anche stato acquisito al procedimento un atto di quietanza e manleva sottoscritto dagli eredi (e, quindi, anche dalla ricorrente), in data 28 marzo 2025, con il quale questi ultimi, a fronte della liquidazione del compendio ereditario, hanno espressamente riconosciuto di non avere ulteriori pretese nei confronti dell'intermediario oggi convenuto, sollevandolo da ogni contestazione relativa alla liquidazione del conto già detenuto dal *de cuius*.

6. Da quanto precede, tanto sulla base delle emergenze fattuali che dell'inquadramento giuridico della vicenda, risulta evidente, a giudizio del Collegio, che nessun rimprovero può essere mosso in confronto di parte resistente, con la conseguenza che lo stesso non è tenuto ad effettuare alcun rimborso, né, tanto meno, a risarcire pretesi danni.

Conseguentemente, sotto nessun profilo la domanda di parte ricorrente può trovare accoglimento

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE